



# **Carta e Regolamento**

**Assemblea europea di sicurezza e difesa**

**Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale**

*Traduzione non ufficiale*

**Maggio 2008**



## INDICE

<b>Carta dell'Assemblea .....</b>	<b>5</b>
<b>Regolamento dell'Assemblea .....</b>	<b>11</b>
<b>Composizione dell'Assemblea .....</b>	<b>38</b>
<b>Distribuzione dei seggi nelle Commissioni .....</b>	<b>39</b>
<b>Diritti delle diverse categorie di rappresentanti all'interno dell'Assemblea .....</b>	<b>40</b>
<b>Testi riguardanti l'Assemblea adottati dal Consiglio dell'Unione dell'Europa Occidentale .....</b>	<b>41</b>



# ***CARTA DELL'ASSEMBLEA***

## ***PREAMBOLO***

L'Assemblea,

Ai sensi dell'articolo 9 del Trattato di Bruxelles, quale modificato e completato dal Protocollo al Trattato stesso concluso il 23 ottobre 1954, e conformemente ai termini del primo messaggio rivolto dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale (Consiglio) all'Assemblea il 5 luglio 1955;

Consapevole delle responsabilità che su di essa incombono quale Assemblea costituita in virtù di un Trattato;

Considerando le decisioni adottate dal Consiglio europeo volte a integrare le funzioni operative dell'Unione dell'Europa occidentale nelle strutture dell'Unione europea e intese a elaborare una politica europea di sicurezza e di difesa comune;

Visti gli articoli e i protocolli dei trattati sull'Unione europea sulla politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la politica europea in materia di sicurezza e di difesa, e sottolineando l'importanza del ruolo dei parlamentari nazionali degli Stati europei, membri e non membri dell'UE, per lo sviluppo e la realizzazione di una sicurezza e di una difesa comune;

Proponendosi come missione di controllare, valutare e avanzare proposte in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa europea, fungendo da controparte interparlamentare alla cooperazione intergovernativa in tale ambito;

Ha adottato la seguente Carta dell'Assemblea:

### ***I. Natura e competenze dell'Assemblea***

a) L'Assemblea esercita la funzione parlamentare che consegue dall'applicazione del Trattato di Bruxelles modificato e dallo sviluppo di una politica estera, di sicurezza e di difesa europea, fungendo da forum nell'ambito del quale i parlamentari nazionali possono prendere in esame e discutere di tali questioni in tutti i loro aspetti.

b) L'Assemblea decide il proprio ordine del giorno conformemente alle disposizioni della precedente lettera a), tenendo conto dell'attività delle altre organizzazioni europee.



## ***II. Composizione dell'Assemblea***

1. L'Assemblea è composta:

a) dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri dell'UE;

*i.* quanto sopra non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni stati membri;

*ii.* i rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri dell'UE, che hanno firmato il Trattato di Bruxelles modificato (Stati firmatari), sono gli stessi parlamentari che siedono nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

b) dai rappresentanti dei parlamentari degli Stati europei che sono membri della NATO ma non dell'UE (Stati membri associati);

c) dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati europei, non appartenenti né alla NATO né dell'UE, invitati a partecipare alle attività dell'Assemblea in qualità di partner.

2. I rappresentanti di parlamenti di altri Stati, del Parlamento europeo e delle assemblee parlamentari internazionali possono essere invitati ad assistere alle sessioni e alle altre riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

## ***III. Sessioni dell'Assemblea***

a) L'Assemblea tiene ogni anno almeno due sessione ordinarie.

La data e la durata delle sessioni sono decise dal Comitato dei Presidenti e portate immediatamente a conoscenza dei rappresentanti.

b) L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente, per decisione di quest'ultimo o su richiesta del Consiglio o di almeno un quarto dei rappresentanti.

## ***IV. Sede dell'Assemblea***

a) La sede dell'Assemblea è a Parigi.

b) Le sessioni dell'Assemblea si tengono nella sede dell'Assemblea stessa, a meno che il Comitato dei Presidenti dell'Assemblea decida diversamente.

## *V. Poteri dell'Assemblea*

a) L'Assemblea può rivolgere alle autorità governative o intergovernative competenti raccomandazioni o pareri su tutte le questioni attinenti la sicurezza e la difesa europea. Può adottare risoluzioni nei casi in cui ritenga tale forma la più idonea. Su decisione dell'Assemblea, il Presidente trasmette tali risoluzioni al Consiglio dell'UEO, al Consiglio dell'Unione europea, alle organizzazioni internazionali, ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

b) L'Assemblea prende in esame e si pronuncia sui rapporti che le vengono trasmessi dalle autorità governative o intergovernative competenti.

c) Il Segretario generale dell'Assemblea invia copia del rapporto annuale del Consiglio nonché dei documenti collegati a tutti i rappresentanti e supplenti.

d) Le commissioni competenti si riuniscono prima dell'apertura o della ripresa della sessione.

Le commissioni possono presentare interrogazioni che vengono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea alle autorità governative o intergovernative competenti. Il testo delle interrogazioni e le relative risposte vengono incluse nelle relazioni delle commissioni all'Assemblea.

Se una risposta viene rinviata oppure omessa per motivi di interesse pubblico europeo, l'interrogazione viene pubblicata, con l'indicazione dei motivi adottati, dalle autorità governative e intergovernative che hanno differito o impedito la pubblicazione della risposta.

e) Il Presidente del Consiglio è invitato dal Presidente a illustrare oralmente il rapporto all'Assemblea. Dopo la presentazione del rapporto, i rappresentanti possono sollevare nel corso del dibattito problemi in merito ai quali il Presidente del Consiglio può fornire chiarimenti.

f) La risposta dell'Assemblea al rapporto è adottata a maggioranza semplice. Essa può includere raccomandazioni al Consiglio.

g) Una mozione di censura sul contenuto del rapporto, o parte di esso, deve essere presentata per iscritto con la firma di almeno dieci rappresentanti.

L'approvazione della mozione, che può essere posta in votazione non prima di ventiquattro ore dalla sua presentazione, richiede la maggioranza assoluta dei rappresentanti dell'Assemblea.

h) Oltre le disposizioni previste dalla precedente lettera (g), i rappresentanti possono, per mezzo del Presidente, rivolgere alle autorità governative e intergovernative competenti interrogazioni scritte su tutti i punti relativi alle questioni attinenti alla sicurezza alla difesa europea e su ogni altra questione sottoposta per il parere all'Assemblea. Il testo di tali domande e delle risposte viene stampato e diffuso come documento dell'Assemblea.

## *VI. Presenza dei ministri in Assemblea*

- a) I ministri degli Stati membri possono assistere e prendere la parola nelle sedute dell'Assemblea e nelle riunioni delle commissioni. Gli altri ministri possono essere ascoltati su richiesta dell'Assemblea.
- b) L'Assemblea può invitare altre personalità a prendere la parola durante le sessioni.

## *VII. Commissioni dell'Assemblea*

- a) Il Comitato dei presidenti comprende il Presidente dell'Assemblea, che lo presiede di diritto, i suoi predecessori, purché siano rappresentanti o supplenti in carica dell'Assemblea, i Vice Presidenti, i presidenti delle commissioni e un membro designato per ciascun gruppo politico e ciascuna delegazione di Stato membro e di Stato membro associato. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti dell'Assemblea e i presidenti delle commissioni, da uno dei vice presidenti di queste ultime.
- b) L'Assemblea costituisce una Commissione permanente che comprende i membri del Comitato dei presidenti oltre ad alcuni membri dell'Assemblea.
- c) L'Assemblea costituisce le seguenti commissioni permanenti:
  - 1. Commissione difesa;
  - 2. Commissione politica;
  - 3. Commissione tecnica e aerospaziale;
  - 4. Commissione per le relazioni parlamentari e pubbliche
  - 5. Commissione per il Regolamento e le immunità;
  - 6. Commissione dei Questori
- d) L'Assemblea, se necessario, può costituire altre commissioni, tenendo conto dell'attività delle altre organizzazioni europee.
- e) Le commissioni e i loro membri rispettano la natura confidenziale delle informazioni che sono loro fornite come tali.
- f) Una commissione può, per mezzo del Presidente dell'Assemblea, chiedere al Consiglio l'autorizzazione per il proprio presidente e per il proprio relatore ad essere ascoltati dal Consiglio stesso o dai comitati di esperti in occasione dell'esame di una proposta emanata dalla commissione.
- g) L'Assemblea può istituire commissioni speciali che le consentano di ottenere informazioni per rispondere con piena cognizione dei fatti ad aspetti particolari del rapporto annuale.

### ***VIII. Bilancio***

- a) Il progetto di bilancio dell'Assemblea è preparato, in consultazione con il Comitato dei presidenti, dalla commissione dei questori ed è sottoposto, dopo essere stato esaminato dall'Assemblea, all'approvazione del Consiglio.
  
- b) Il Presidente dell'Assemblea autorizza gli impegni di spesa in nome dell'Assemblea, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dopo che quest'ultimo sia stato approvato dal Consiglio.
  
- c) L'Assemblea esprime le sue valutazioni, sotto forma di parere o di raccomandazione rivolti al Consiglio, sul bilancio annuale dell'Unione dell'Europa occidentale, appena esso sia stato trasmesso.

### ***IX. Pubblicità dei lavori***

I lavori dell'Assemblea sono pubblici, a meno che essa non decida diversamente.

### ***X. Lingue dell'Assemblea***

- a) (i) I discorsi in Assemblea possono essere pronunciati nelle lingue ufficiali degli Stati firmatari. Il segretariato assicurerà la traduzione simultanea di tali discorsi nelle altre lingue ufficiali.
  
- (ii) I discorsi in commissione possono essere pronunciati in una delle lingue ufficiali degli Stati firmatari, previo accordo con il Segretariato, che assicurerà la traduzione simultanea di tali discorsi in francese e in inglese.
  
- (b) I documenti dell'Assemblea e delle commissioni sono pubblicati in francese e in inglese.

### ***XI. Segretariato dell'Assemblea***

- a) Il Segretario generale dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato dei Presidenti per un periodo di cinque anni.
  
- b) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario generale è responsabile di fronte al Presidente e all'Assemblea. Egli mette a disposizione dell'Assemblea e delle commissioni, e di ogni altro organo creato dall'Assemblea, il segretariato e ogni altra forma di assistenza di cui essi possano avere bisogno.

c) Il Segretario generale dell'Assemblea lavora in stretta collaborazione con il Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidentale, Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e con i responsabili degli organismi sussidiari creati dal Consiglio nonché con le altre autorità responsabili dello sviluppo della sicurezza e della difesa europea.

### ***XII. Emendamenti alla Carta; adozione e modifica del Regolamento dell'Assemblea***

a) Le proposte di emendamento della Carta dell'Assemblea vanno presentate per iscritto da almeno dieci rappresentanti. Dopo l'esame della relazione relativa, presentata dalla o dalle commissioni competenti, gli emendamenti devono essere approvati dalla maggioranza dei rappresentanti dell'Assemblea.

b) L'adozione del Regolamento dell'Assemblea e di ogni ulteriore modifica richiede la maggioranza dei suffragi espressi.

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

## PARTE I

### ARTICOLO 1

#### *Composizione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta:

a) dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri dell'UE;

*iii.* quanto sopra non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

*iv.* i rappresentanti dei parlamenti degli Stati membri dell'UE, che hanno firmato il Trattato di Bruxelles modificato (Stati firmatari), sono gli stessi parlamentari che siedono nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

b) dai rappresentanti dei parlamentari degli Stati europei che sono membri della NATO ma non dell'UE (Stati membri associati);

c) dai rappresentanti dei parlamenti degli Stati europei, membri né della NATO né dell'UE invitati a partecipare alle attività dell'Assemblea in qualità di partner.

2. I rappresentanti di parlamenti di altri Stati, del Parlamento europeo e delle assemblee parlamentari internazionali possono essere invitati ad assistere alle sessioni e alle altre riunioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

3. I seggi in Assemblea sono ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato al presente Regolamento.

4. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da un ugual numero di membri supplenti che possono sedere, votare e prendere la parola nell'Assemblea in loro vece.

## ARTICOLO 2

### *Stati membri associati*

1. I parlamenti degli Stati europei membri della NATO, ma non dell'UE, sono rappresentati nell'Assemblea. I seggi spettanti alle loro delegazioni vengono attribuiti in base alla modalità indicate nell'Allegato al presente Regolamento.
2. Il Regolamento dell'Assemblea si applica alle delegazioni degli Stati membri associati dell'UEO, fatti salvi i seguenti paragrafi:
  - a. l'articolo 12 sull'elezione dell'Ufficio di Presidenza non si applica ai rappresentanti degli Stati membri associati;
  - b. l'articolo 22 sulle lingue dell'Assemblea non si applica alle lingue ufficiali degli Stati membri associati;
  - c. l'articolo 49 sul Segretariato dell'Assemblea non si applica agli Stati membri associati.

## ARTICOLO 3

### *Partner*

1. Il Presidente dell'Assemblea, con il parere favorevole del Comitato dei presidenti, invita i parlamenti degli Stati europei non appartenenti né della NATO né dell'UE ad essere rappresentati in Assemblea. I loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola e di proporre emendamenti nella sessione plenaria e nelle commissioni ma non hanno diritto di voto.
2. Il Comitato dei presidenti stabilisce il numero dei loro rappresentanti ammessi alle sessioni e nelle commissioni nonché le modalità della loro partecipazione alle attività dell'Assemblea.

## ARTICOLO 4

### *Osservatori*

1. Il Presidente dell'Assemblea, con il parere favorevole del Comitato dei presidenti, può invitare le delegazioni di altri parlamenti o di altre assemblee interparlamentari ad assistere alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

2. Gli osservatori possono essere autorizzati a partecipare ai lavori nell'ambito delle sessioni plenarie dell'Assemblea. Se il Presidente lo ritiene opportuno, essi possono ottenere il diritto di prendere la parola ma non di votare o presentare emendamenti.

3. Gli osservatori possono essere autorizzati a partecipare alle riunioni ordinarie della Commissione politica, della Commissione difesa, della Commissione tecnica e aerospaziale e della Commissione per le relazioni parlamentari e pubbliche dell'Assemblea che si tengono a Parigi. Se i presidenti delle commissioni interessate lo ritengono opportuno, gli osservatori possono avere il diritto di prendere la parola ma non di votare né di presentare emendamenti.

## PARTE II **Sessioni dell'Assemblea**

### ARTICOLO 5

#### *Data e durata delle sessioni ordinarie*

1. L'Assemblea tiene ogni anno almeno due sessioni plenarie.
2. La data e la durata delle sessioni plenarie sono fissate dal Comitato dei presidenti e vengono immediatamente comunicate ai rappresentanti.
3. I rappresentanti vengono informati delle date di apertura o di ripresa delle sessioni con un anticipo di almeno sei settimane.

### ARTICOLO 6

#### *Convocazione delle sessioni straordinarie*

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, su richiesta del Consiglio o di almeno un quarto dei rappresentanti.

### ARTICOLO 7

#### *Sede dell'Assemblea*

1. La sede dell'Assemblea è a Parigi.
2. Le sessioni dell'Assemblea si svolgono nella sede dell'Assemblea, a meno che il Comitato dei presidenti non decida diversamente.

## ARTICOLO 8

### *Verifica dei poteri*

1. I poteri dei rappresentanti e supplenti vengono attestati sulla base dei documenti ufficiali forniti dai Presidenti dei parlamenti nazionali interessati.
2. Una commissione composta da cinque rappresentanti, estratti a sorte, può ricevere l'incarico di verificare i poteri e di riferire all'Assemblea nel più breve tempo possibile.
3. Il rappresentante o supplente i cui poteri siano contestati occupa il seggio a titolo provvisorio con gli stessi diritti degli altri rappresentanti e supplenti fino al momento in cui l'Assemblea non abbia deciso in merito.

## ARTICOLO 9

### *Rappresentanti e supplenti, membri titolari e sostituti*

1. Fatte salve disposizioni diverse previste dal Regolamento, i poteri di un rappresentante possono essere esercitati da un supplente. I supplenti non possono essere eletti membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
2. Un supplente che sia presidente di commissione o relatore può prendere la parola in tale veste, anche se non sostituisce un rappresentante. In questo caso, tuttavia, egli non partecipa al voto.
3. I rappresentanti e supplenti possono partecipare all'attività delle commissioni come titolari o come sostituti. I sostituti debbono essere della stessa nazionalità del titolare che sostituiscono.
4. I supplenti hanno il diritto di sedere, prendere la parola e di votare al posto dei rappresentati in caso di impedimento di questi ultimi a partecipare a una seduta dell'Assemblea.
5. Il membro titolare di una commissione che non possa partecipare ad una riunione è sostituito dal rappresentante o supplente designato a tal fine. In caso di impedimento di quest'ultimo, il presidente della commissione deve essere informato del nome dell'altro membro della stessa delegazione nazionale autorizzato a prendere il suo posto.
6. Il sostituto così designato ha gli stessi diritti del titolare. Tuttavia i sostituti non possono essere eletti membri dell'ufficio di presidenza di una commissione.

## ARTICOLO 10

### *Durata del mandato dei rappresentanti e supplenti*

1. Il mandato dei rappresentanti e dei supplenti decorre dalla data della verifica dei poteri da parte dell'Assemblea.

2. Il mandato cessa quando un seggio è reso vacante in seguito a elezioni parlamentari o in caso di decesso, dimissioni o invalidazione da parte dell'Assemblea.

3. In caso di elezioni legislative nazionali il membro dell'Assemblea uscente rimane in carica fino alla verifica dei poteri della nuova delegazione.

## ARTICOLO 11

### *Ufficio di Presidenza dell'Assemblea*

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti appartenenti alle delegazioni degli Stati firmatari. Una delegazione non può esprimere più di un Vice Presidente.

## ARTICOLO 12

### *Elezione dell'Ufficio di Presidenza*

1. L'Ufficio di Presidenza viene eletto nel corso dell'ultima sessione dell'anno e entra in carica il 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Le candidature dei rappresentanti alla carica di Presidente o Vice Presidente devono essere presentate per iscritto da almeno tre rappresentanti.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi paragrafi 4 e 6, il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti a scrutinio segreto; due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio delle schede.

4. Si procede prima alla elezione del Presidente. Se dopo due votazioni nessun candidato riceve un numero di voti di rappresentanti o supplenti superiore alla metà dei componenti l'Assemblea, al terzo scrutinio l'elezione avviene a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Ove sia presentata all'Assemblea una sola candidatura che non sollevi opposizioni il candidato unico è proclamato eletto per acclamazione.

5. Si procede quindi alla elezione dei Vice Presidenti. Tutti i candidati appartenenti alle delegazioni che non esprimono nessun altro candidato vengono eletti in un'unica votazione. Se non vi sono obiezioni a tali candidature i candidati vengono proclamati eletti.

Se due o più membri appartenenti alla stessa delegazione hanno presentato la loro candidatura o se esiste un'obiezione rispetto ad un candidato si procede a una votazione segreta per ciascun Vice Presidente da eleggere. E' eletto il candidato che ottiene più della metà dei voti espressi. In caso contrario si procede ad un secondo scrutinio. Passano al terzo scrutinio solamente i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel secondo scrutinio. In caso di parità di voti il candidato più anziano di età viene proclamato eletto per acclamazione.

6. L'ordine di precedenza dei Vice Presidenti è determinato dall'età.

7. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso, salvo nel caso in cui uno di essi cessi di essere membro dell'Assemblea o si sia dimesso volontariamente dalla funzione di Presidente o Vice Presidente.

8. (a) Ove sia necessario sostituire il Presidente o un Vice Presidente mentre è in corso la sessione dell'Assemblea, si applicano per l'elezione le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti.

(b) Ove sia necessario sostituire il Presidente o un Vice Presidente quando l'Assemblea non è riunita in sessione, si applica la procedura appresso indicata fino a quando l'elezione di cui alla lettera (a) non possa aver luogo.

In caso di vacanza della Presidenza dell'Assemblea, il primo Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente.

Il gruppo nazionale di rappresentanti al quale appartiene il rappresentante che ha cessato di essere Presidente o Vice Presidente viene invitato a designare un candidato della stessa tendenza politica del predecessore. Tale candidatura è sottoposta alla ratifica del Comitato dei presidenti cui partecipano, in tale occasione, i presidenti dei gruppi politici costituiti a norma del successivo articolo 40. Dopo la ratifica del Comitato, il rappresentante così designato diventa membro dell'Ufficio di Presidenza e siede con gli stessi diritti degli altri Vice Presidenti dell'Assemblea.

9. Non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti che siano membri di un governo nazionale.

### PARTE III **Presidenza e mantenimento dell'ordine**

#### ARTICOLO 13

##### *Presidente*

1. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute; propone, alla fine di ogni seduta, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva; dirige i lavori dell'Assemblea, assicura l'osservanza del Regolamento, mantiene l'ordine, dà la parola, dichiara chiusa la discussione, pone le questioni ai voti proclamandone il risultato; trasmette alle Commissioni le comunicazioni di loro competenza.

2. Quando siede alla Presidenza, il Presidente non partecipa al dibattito né alle votazioni. Il suo supplente può prendere posto, parlare e votare in sua vece. Se il Presidente prende la parola in un dibattito su uno specifico argomento non può riprendere il suo posto alla Presidenza prima della fine del dibattito in questione.

3. Su decisione dell'Assemblea, il Presidente trasmette le risoluzioni alle autorità governative e intergovernative competenti, alle organizzazioni internazionali, ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

## ARTICOLO 14

### *Vice Presidenti*

1. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. Un Vice Presidente non può sostituire il Presidente nel corso di un dibattito cui abbia preso parte, né intervenire in un dibattito in cui abbia precedentemente svolto le funzioni di Presidente.
2. Il supplente del Vice Presidente che svolge le funzioni di Presidente, può prendere posto in Assemblea, parlare e votare in sua vece.

## ARTICOLO 15

### *Mantenimento dell'ordine*

1. Il Presidente richiama all'ordine il rappresentante che turbi la seduta.
2. In caso di recidiva, il Presidente ripete il richiamo all'ordine che viene iscritto nel processo verbale.
3. In caso di nuova recidiva (diversa dall'infrazione di cui all'art. 33. 4), il Presidente può allontanare il responsabile dall'aula per il resto della seduta.
4. Nei casi più gravi il Presidente può proporre di comminare la censura al rappresentante colpevole di recidiva nonché la sua esclusione dall'emiciclo per la durata massima di quattro giorni. Il rappresentante contro il quale sia proposta una tale misura disciplinare ha sempre il diritto di essere ascoltato.
5. Dopo che il rappresentante in questione sia stato ascoltato, nei casi in cui abbia esercitato tale diritto, la censura viene decisa senza dibattito.
6. E' vietato l'uso di parole o espressioni contrarie al corretto svolgimento del dibattito. Il Presidente, fatti salvi gli altri poteri disciplinari di cui dispone, può ordinare la cancellazione di tali parole dai resoconti dei lavori. Dispone dello stesso potere nel caso in cui un rappresentante intervenga senza aver ottenuto la parola oppure continui a parlare oltre il tempo di parola assegnato.

## ARTICOLO 16

### *Comitato dei presidenti*

1. Il Comitato dei presidenti è composto dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede di diritto, dai suoi predecessori purché siano rappresentanti o supplenti in carica dell'Assemblea, dai Vice Presidenti, dai presidenti delle commissioni e da un membro designato da ciascun gruppo politico e da ciascuna delegazione degli Stati membri o degli Stati membri associati. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito

da uno dei Vice Presidenti dell'Assemblea, mentre i presidenti delle commissioni sono sostituiti da uno dei vice presidenti delle commissioni stesse.

2. Il Comitato dei presidenti può invitare altre persone alle sue riunioni.

3. Nell'intervallo tra le sessioni il Comitato dei presidenti è autorizzato, con riserva di ratifica successiva da parte dell'Assemblea, a adottare tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell'azione dell'Assemblea.

## ARTICOLO 17

### *Commissione permanente*

1. La Commissione permanente è composta dal Comitato dei presidenti e da alcuni membri dell'Assemblea.

2. I seggi dei membri dell'Assemblea nella Commissione permanente sono ripartiti secondo le modalità definite nell'Allegato al presente Regolamento.

3. Le delegazioni degli Stati membri associati siedono senza diritto di voto nella Commissione permanente. I loro seggi sono ripartiti secondo le modalità definite nell'Allegato al presente Regolamento.

4. La Commissione permanente si costituisce per ciascuna sessione dell'Assemblea.

5. Il Presidente dell'Assemblea la convoca su richiesta del Comitato dei presidenti che fissa la data e la durata delle sue riunioni.

6. La Commissione permanente esamina le relazioni delle commissioni che sono state iscritte al suo ordine del giorno dal Comitato dei presidenti.

7. La Commissione permanente può essere investita di una questione urgente, dal Presidente dell'Assemblea, su iniziativa di quest'ultimo, a richiesta delle autorità governative e intergovernative competenti o di almeno un quarto dei rappresentanti e supplenti. In questo caso, il Presidente dell'Assemblea assicura che le venga sottoposto un progetto di dispositivo e che le siano fornite le informazioni che le permettono di deliberare con cognizione di causa.

8. La Commissione permanente agisce a nome dell'Assemblea.

9. Fatte salve disposizioni diverse contenute nel presente articolo, i lavori della Commissione permanente sono disciplinati dalla procedura dell'Assemblea riunita in seduta plenaria.

10. Le disposizioni dell'art. 25, relative al resoconto dei lavori e dell'art. 26 concernente l'orario e l'ordine del giorno non si applicano alla Commissione permanente.

11. Il Presidente della Commissione permanente prende parte ai lavori e vota senza voto preponderante.

12. Le disposizioni dell'art. 22.1 (b) relative ai discorsi in commissione si applicano alla Commissione permanente.

## ARTICOLO 18

### *Ordine nell'aula e nelle tribune*

1. L'accesso in aula è riservato ai rappresentanti, ai ministri degli Stati membri, agli altri ministri e al personale chiamato a svolgere le sue funzioni in Assemblea e a chi vi sia espressamente invitato dal Presidente.
2. Alle tribune possono accedere soltanto le persone in possesso di una speciale carta di autorizzazione rilasciata dal Segretario generale dell'Assemblea.
3. Il pubblico ammesso alle tribune deve rimanere seduto e in silenzio. Chiunque dia segni di approvazione o disapprovazione viene immediatamente espulso dai comessisti.
4. I rappresentanti degli organi di informazione, regolarmente accreditati, possono essere ammessi nell'aula per effettuare fotografie o registrazioni conformemente alle direttive impartite dal Comitato dei presidenti.

## PARTE IV

### **Ordine del giorno delle sessioni**

## ARTICOLO 19

### *Registro degli argomenti all'esame dell'Assemblea*

1. Sono iscritte in un apposito registro dell'Assemblea:
  - (a) i rapporti del Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale;
  - (b) le comunicazioni del Consiglio dell'Unione europea;
  - (c) le comunicazioni indirizzate all'Assemblea dalle organizzazioni nazionali, sovranazionali e internazionali;
  - (d) le proposte la cui iscrizione nel registro sia stata decisa conformemente al successivo articolo 31.
2. E' iscritta altresì nel registro dell'Assemblea ogni altra questione di cui sia stata investita una commissione a seguito di una decisione dell'Assemblea o del Comitato dei presidenti.
3. I documenti di cui al primo paragrafo del presente articolo sono assegnati dal Comitato dei presidenti alla commissione competente per l'esame. Altre commissioni possono essere interpellate per il parere.
4. Su richiesta della commissione interessata, l'Assemblea può decidere la cancellazione di un argomento dal registro.

5. L'Assemblea stabilisce gli argomenti da esaminare conformemente alle disposizioni dell'Articolo I della Carta.

## ARTICOLO 20

### *Fissazione dell'ordine del giorno*

1. Sulla base del registro degli argomenti sottoposti all'esame dell'Assemblea, il Comitato dei presidenti adotta l'ordine del giorno per la sessione successiva comunicandolo immediatamente ai rappresentanti e supplenti.

2. L'ordine del giorno così adottato può essere modificato dal Comitato dei presidenti prima dell'apertura della sessione, oppure dall'Assemblea durante la sessione, in applicazione dei successivi articoli 34 e 45. Ogni modifica apportata all'ordine del giorno prima dell'apertura della sessione deve essere comunicata immediatamente ai rappresentanti e supplenti.

## ARTICOLO 21

### *Calendario*

1. Nella misura del possibile, il Comitato dei Presidenti fissa, almeno due settimane prima di ogni sessione, un progetto di calendario con l'indicazione delle sedute previste per la discussione dei diversi argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Tale progetto, comunicato immediatamente ai rappresentanti e supplenti, viene sottoposto nella prima seduta all'approvazione dell'Assemblea che può anche modificarlo.

## PARTE V

### **Regime linguistico e pubblicità dei lavori**

## ARTICOLO 22

### *Lingue dell'Assemblea*

1. (a) In Assemblea plenaria i discorsi possono essere pronunciati nelle lingue ufficiali degli Stati firmatari. Il Segretariato assicura l'interpretazione simultanea di tali discorsi nelle altre lingue ufficiali.

(b) In commissione i discorsi possono essere pronunciati in una delle lingue ufficiali degli Stati firmatari d'intesa con il Segretariato che deve assicurare l'interpretazione simultanea di tali discorsi in francese e in inglese.

(c) Le delegazioni degli Stati non firmatari possono essere accompagnate, a loro spese, da propri interpreti.

2. I documenti dell'Assemblea e delle commissioni vengono pubblicati in francese e in inglese.

3. I documenti dell'Assemblea e delle commissioni che rivestono un interesse pubblico eccezionale possono essere pubblicati in lingue diverse dal francese e dall'inglese, se l'Assemblea così decide.

## ARTICOLO 23

### *Publicità dei lavori*

I lavori dell'Assemblea sono pubblici, a meno che essa non decida diversamente.

## ARTICOLO 24

### *Processo verbale*

1. Nel più breve tempo possibile dopo l'apertura della seduta il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il processo verbale della seduta precedente, nel quale sono riportate le decisioni dell'Assemblea stessa e i nomi degli oratori. In mancanza di obiezioni il processo verbale si intende approvato.

2. In caso di contestazioni, l'Assemblea può decidere, con un voto, sulle modifiche richieste. Se tali modifiche sono approvate, ne viene fatta menzione nel processo verbale della seduta in corso.

3. Il processo verbale dell'ultima seduta di una sessione viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei presidenti nella sua riunione successiva.

4. Il processo verbale è stampato e conservato negli archivi dell'Assemblea.

## ARTICOLO 25

### *Resoconto dei lavori*

1. Per ogni seduta viene redatto, in francese e in inglese, un resoconto dei lavori che viene distribuito nel più breve tempo possibile. I discorsi pronunciati in francese o in inglese vengono riportati integralmente nel resoconto redatto nella lingua nella quale è stato pronunciato; una sintesi della traduzione simultanea è riprodotta nel resoconto

redatto nell'altra lingua. Se invece un discorso viene pronunciato in una lingua ufficiale di uno Stato membro diversa dal francese e dall'inglese la sua traduzione simultanea viene riprodotta in sintesi in francese e in inglese. Gli oratori possono apportare modifiche ai resoconti dei loro discorsi entro il giorno successivo a quello in cui sono stati loro trasmessi.

2. Dopo ciascuna sessione i resoconti delle sedute sono pubblicati in francese e in inglese.

PARTE VI  
**Svolgimento delle sedute e disciplina dei lavori**

ARTICOLO 26

*Orario delle sedute e ordine del giorno*

1. Salvo decisione contraria dell'Assemblea, le sedute del mattino hanno inizio alle ore 10 e terminano alle ore 13 e quelle del pomeriggio hanno inizio alle ore 15 e terminano alle ore 18.30.
2. Al termine di ogni seduta l'Assemblea fissa, su proposta del Presidente, la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 27

*Registro di presenza*

1. A ciascuna seduta antimeridiana e pomeridiana i rappresentanti o i loro supplenti firmano il registro di presenza prima di occupare il loro seggio.
2. Salvo disposizioni diverse previste dal Regolamento le attribuzioni del rappresentante impossibilitato a partecipare ad una seduta possono essere esercitate dal supplente che abbia regolarmente firmato il registro di presenza.

ARTICOLO 28

*Comunicazioni all'Assemblea*

Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea delle comunicazioni che la riguardano.

ARTICOLO 29

*Ordine dei lavori*

1. La discussione generale e l'esame dei testi si svolgono sulla base della relazione presentata dalla commissione investita dell'argomento e non possono iniziare prima di ventiquattro ore dalla distribuzione della relazione, salvo che l'Assemblea decida di applicare il disposto dell'art. 45.

2. Dopo l'esame di un testo, la votazione sull'insieme del medesimo e la proclamazione dei relativi risultati i rappresentanti possono pronunciare una dichiarazione di voto.

## ARTICOLO 30

### *Dibattito sul rapporto annuale*

1. Il Segretario generale dell'Assemblea trasmette a ciascun rappresentante e supplente copia del rapporto annuale del Consiglio. Provvede altresì ad aggiornarli sui documenti rilevanti in materia di politica europea di sicurezza e di difesa.
2. Il Comitato dei presidenti assegna alle commissioni competenti le diverse parti del rapporto annuale del Consiglio nonché i documenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea in materia di politica europea di sicurezza e di difesa.
3. Le commissioni competenti si riuniscono prima dell'apertura o della ripresa della sessione. Le commissioni possono presentare alle autorità governative e intergovernative competenti interrogazioni che vengono trasmesse a queste ultime dal Presidente dell'Assemblea. Il testo delle interrogazioni e delle risposte date è incluso nelle relazioni delle commissioni all'Assemblea. Se una risposta è rinviata o omessa per motivi di interesse pubblico europeo, il testo dell'interrogazione è pubblicato con la motivazione addotta dalle autorità che hanno causato il rinvio, o impedito la pubblicazione, della risposta.
4. Il Presidente del Consiglio è invitato a presentare oralmente un rapporto all'Assemblea cui segue il dibattito generale sul rapporto annuale.
5. L'esame dei testi presentati dalle commissioni non può avere luogo prima di ventiquattro ore dalla distribuzione delle relative relazioni.
6. La mozione di disapprovazione del contenuto del rapporto annuale nel suo complesso, o di parte di esso, deve essere presentata per iscritto e recare la firma di almeno dieci rappresentanti. Tale mozione, che non può essere posta in votazione prima di ventiquattro ore dalla sua presentazione, deve essere approvata da un numero di voti di rappresentanti o supplenti superiore alla metà del numero dei componenti dell'Assemblea.

## ARTICOLO 31

### *Proposte*

1. I rappresentanti possono presentare proposte su ogni questione che rientri nelle competenze dell'Assemblea definite all'Articolo 1 della Carta.
2. Le proposte devono comprendere una concisa esposizione del problema sollevato ed assumere la forma di raccomandazione, parere, risoluzione, direttiva o decisione. Le proposte devono essere presentate per iscritto e firmate da almeno dieci rappresentanti.
  - a) Le raccomandazioni o i pareri sono indirizzati al Consiglio dell'UEO e al Consiglio dell'Unione europea.

b) Le risoluzioni sono indirizzate alle autorità governative e intergovernative competenti, alle organizzazioni internazionali, ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

c) Le direttive sono indirizzate al Presidente dell'Assemblea o ad una commissione.

d) Le decisioni riguardano il funzionamento dell'Assemblea e lo status dei suoi membri.

3. Il Presidente stabilisce la ricevibilità di tali documenti; egli può sottoporre la questione della ricevibilità all'Assemblea oppure al Comitato dei presidenti. Le proposte giudicate ricevibili sono stampate e immediatamente distribuite.

4. Sull'iscrizione di tali proposte nel registro dell'Assemblea possono prendere la parola un oratore a favore e un oratore contro nonché i presidenti delle commissioni interessate.

## ARTICOLO 32

### *Emendamenti*

1. I rappresentanti degli Stati membri e degli Stati membri associati nonché degli Stati partner possono presentare e illustrare emendamenti. Il Presidente decide della loro ricevibilità.

2. Gli emendamenti, presentati nella forma scritta e firmati dai proponenti, sono distribuiti nel più breve tempo possibile. Nessun emendamento può essere proposto o messo in votazione in Assemblea se non è stato presentato, al più tardi, prima della fine della seduta precedente al suo esame. Nel caso della prima seduta, tale scadenza coincide con l'apertura della seduta stessa.

3. Gli emendamenti devono avere un riferimento diretto al testo che intendono modificare. Salvo decisione contraria del Presidente dell'Assemblea, ciascun emendamento non può che riferirsi ad un solo paragrafo.

4. Gli emendamenti sono posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

5. Quando due o più emendamenti riguardano lo stesso paragrafo essi sono posti in votazione a cominciare da quello che si allontana di più dal testo in esame.

6. Quando sono presentati più emendamenti che si escludono l'un l'altro, il Presidente può sottoporli a discussione comune, nella quale i proponenti hanno il diritto di parlare prima che gli emendamenti stessi siano posti ai voti singolarmente.

7. I subemendamenti sono proponibili solo se non contrastano con l'emendamento principale; non possono essere emendati. Essi vengono esaminati dopo e posti ai voti prima dell'emendamento al quale si riferiscono.

8. Durante l'esame degli emendamenti, salvo decisione contraria del Presidente dell'Assemblea, possono prendere la parola soltanto il proponente dell'emendamento, o

altro membro che parla in suo favore, e un oratore contro, nonché il relatore o il presidente della commissione.

## ARTICOLO 33

### *Diritto di parola*

1. I rappresentanti non possono prendere la parola senza l'autorizzazione del Presidente. L'oratore parla dal suo posto rivolgendosi al Presidente; questi può invitare l'oratore a salire alla tribuna.
2. Ad eccezione del presidente della commissione e del relatore, i rappresentanti che desiderino prendere la parola nel corso di un dibattito generale si iscrivono in un apposito elenco, al più tardi entro la chiusura della seduta precedente a tale dibattito. Nel caso della prima seduta, la loro richiesta di parola viene presentata per iscritto prima dell'apertura della sessione. Salvo decisione contraria del Presidente, a nessun altro rappresentante verrà accordato il diritto di parola.
3. Un oratore non può essere interrotto, se non per un richiamo al Regolamento. Egli può tuttavia, con l'autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per consentire ad un altro rappresentante di porgli domande su un punto particolare del suo discorso.
4. Se un oratore si allontana dall'argomento in discussione, il Presidente lo richiama. Se un oratore è stato richiamato due volte nel corso della stessa discussione, il Presidente può, la terza volta, togliergli la parola per il resto del dibattito sullo stesso argomento.
5. I ministri e i relatori sull'argomento in esame possono parlare ogni volta che lo richiedano.
6. Il Presidente decide il momento in cui un rappresentante può rispondere ad una dichiarazione che lo chiami in causa personalmente. Su questa risposta non si svolge alcun dibattito.
7. Il diritto di parola è limitato a cinque minuti per le dichiarazioni di voto, i fatti personali, gli interventi che si riferiscono all'approvazione del processo verbale della seduta precedente, la fissazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, l'ordine del giorno di una seduta e tutte le questioni di procedura.

## ARTICOLO 34

### *Questioni di procedura*

1. La parola è concessa con precedenza ai rappresentanti che la richiedano:
  - a) per proporre una questione pregiudiziale la cui approvazione ha per effetto la cancellazione dell'argomento in discussione dall'ordine del giorno nonché dal registro delle questioni sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - b) per chiedere la sospensione della seduta o l'aggiornamento del dibattito;
  - c) per chiedere la chiusura del dibattito;
  - d) per chiedere il rinvio in commissione.

La questione pregiudiziale deve essere proposta al Presidente dell'Assemblea prima dell'apertura della seduta e posta ai voti subito dopo la presentazione della relazione della commissione competente. Le questioni di procedura sopra indicate possono essere presentate soltanto una volta nel corso dello stesso dibattito.

2. Le richieste di cui sopra hanno la priorità sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

3. Su una questione di procedura possono essere sentiti soltanto il suo proponente, un oratore contro, nonché il relatore o il presidente di della commissione interessata.

4. E' inoltre concessa la parola, con precedenza sugli altri, ai rappresentanti che la richiedano per un richiamo al Regolamento. Il richiamo al Regolamento riguarda esclusivamente la procedura e dà luogo solo ad una risposta del Presidente. Il richiamo al Regolamento non può superare la durata di un minuto. In caso di abuso dei richiami al Regolamento il Presidente può togliere la parola al rappresentante responsabile dell'abuso per il resto del dibattito in corso.

## ARTICOLO 35

### *Organizzazione di dibattiti*

1. Il Presidente può, a sua discrezione, proporre all'Assemblea un programma e un orario per una determinata discussione o stabilire un limite per la durata degli interventi.

2. L'Assemblea vota la proposta senza dibattito.

3. Se alcuni tra gli oratori, i cui nomi siano regolarmente iscritti nel registro e che siano effettivamente presenti, non possono prendere la parola in tempo utile, sono autorizzati, al termine del dibattito, a depositare il testo del loro intervento, redatto in una delle lingue ufficiali o in una delle lingue di lavoro, per la pubblicazione negli atti ufficiali dell'Assemblea, purché l'intervento non superi la durata del tempo di parola che era stato loro accordato.

## PARTE VII Votazioni

### ARTICOLO 36

#### *Modalità di votazione*

1. L'Assemblea vota per alzata di mano o, su decisione del Presidente, con qualsiasi altro metodo che consenti il rapido computo dei voti, salvo nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale o lo scrutinio segreto. Solo i voti favorevoli e contrari sono computati nel calcolo dei voti espressi.

2. L'Assemblea vota per appello nominale:

a) quando sia richiesta la maggioranza assoluta in conformità all'articolo 37 (a) del Regolamento;

b) sul progetto di risposta al rapporto annuale e sull'insieme di un progetto di raccomandazione o di parere allorché lo richiedano almeno cinque rappresentanti presenti in aula;

c) negli altri casi in cui lo chiedano almeno dieci rappresentanti presenti in aula o su decisione del Presidente.

3. L'appello nominale segue l'ordine alfabetico e ha inizio con il nome di un rappresentante estratto a sorte. Il voto viene proclamato ad alta voce con le parole « si », « no » o « mi astengo ». Solo i voti a favore e contro sono computati tra i suffragi espressi. Il computo dei voti è fatto dal Presidente che ne proclama il risultato. I voti sono registrati nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei rappresentanti.

4. Per le nomine, il voto ha luogo a scrutinio segreto. Due scrutatori estratti a sorte sono incaricati dello spoglio dei voti. Solo le schede che riportino i nomi di persone la cui candidatura sia stata regolarmente presentata sono computate tra i suffragi espressi. Il Presidente annuncia il risultato del voto.

### ARTICOLO 37

#### *Maggioranze*

Le maggioranze richieste sono:

a) da un lato, per l'adozione di emendamenti alla Carta, di una mozione di disapprovazione del rapporto annuale, o di una parte di esso, nonché della richiesta di procedura di urgenza senza preventivo rinvio in commissione; dall'altro, per l'approvazione di un progetto di bilancio non conforme al parere del Consiglio, un

numero di voti di rappresentanti o supplenti superiore alla metà dei componenti dell'Assemblea;

b) per ogni altra decisione la maggioranza dei suffragi espressi (art. 36. 1);

c) per le nomine, fatte salve quelle previste dal precedente articolo 12, la maggioranza assoluta dei suffragi espressi al primo scrutinio e la maggioranza relativa al secondo. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Se una sola candidatura viene proposta all'Assemblea, quel candidato è proclamato eletto (articolo 36.4).

## ARTICOLO 38

### *Quorum*

1. L'Assemblea può votare per appello nominale solo nel caso in cui più di un terzo dei rappresentanti o dei loro supplenti abbia firmato il registro di presenza di cui al precedente articolo 27.

2. Qualsiasi altra votazione, diversa dall'appello nominale, è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti o supplenti, salvo il caso in cui, su richiesta di un rappresentante, il Presidente abbia constatato, prima di dare inizio al voto, che il numero di rappresentanti o supplenti che hanno firmato il registro di presenza è inferiore al quorum.

3. In mancanza del quorum la votazione è rinviata. Essa può aver luogo ad ogni momento appena venga raggiunto il quorum. Gli argomenti sui quali non si è votato per mancanza del quorum prima della fine della sessione sono rinviati al Comitato dei presidenti che decide se i testi debbano essere sottoposti a votazione in occasione della successiva sessione dell'Assemblea o se debbano essere rinviati in commissione.

4. In tutti i casi, il quorum è calcolato in rapporto al numero dei rappresentanti e dei supplenti autorizzati a partecipare al voto.

## ARTICOLO 39

### *Diritto di voto*

1. Il diritto di voto è personale. E' vietato il voto per procura.

2. Il supplente iscritto nel registro di presenza, conformemente ai precedenti articoli 9, 27, e 38, vota a proprio nome.

PARTE VIII  
**Gruppi politici e commissioni**

ARTICOLO 40

*Gruppi politici*

1. I rappresentanti e supplenti possono organizzarsi in gruppi politici. Ciascun gruppo deve essere costituito da un minimo di dieci membri provenienti da almeno cinque paesi.
2. La costituzione dei gruppi è resa ufficiale con la consegna al Presidente dell'Assemblea di una dichiarazione di costituzione contenente il nome del gruppo, la firma di tutti i suoi membri e l'indicazione dei membri del suo ufficio di presidenza.
3. Nessuno può far parte di più di un gruppo politico.

ARTICOLO 41

*Costituzione delle commissioni*

1. All'inizio di ogni sessione l'Assemblea costituisce le commissioni permanenti di seguito indicate:
  - a) Commissione difesa;
  - b) Commissione politica;
  - c) Commissione tecnica e aerospaziale;
  - d) Commissione per le relazioni parlamentari e pubbliche;
  - e) Commissione per il Regolamento e le immunità;
  - f) Commissione dei Questori
2. Il Presidente dell'Assemblea siede di diritto in tutte le commissioni; può partecipare a tutte le loro attività ma non può prendere parte alle votazioni, né essere eletto all'ufficio di presidenza delle commissioni.
3. I seggi nelle commissioni sono attribuiti secondo le modalità indicate nell'Allegato al presente Regolamento. Il Comitato dei presidenti, nell'intervallo tra le sessioni, può designare a titolo provvisorio rappresentanti o supplenti ad occupare i seggi resi vacanti in commissione. Tali nomine devono essere ratificate in occasione della prima sessione successiva dell'Assemblea. I segretari delle delegazioni nazionali partecipano alle riunioni della Commissione per le relazioni parlamentari e pubbliche senza diritto di voto.
4. La Commissione dei Questori è composta da due membri per ciascuno Stato che contribuisce al bilancio dell'Assemblea.

5. Durante una sessione l'Assemblea può costituire commissioni e sottocommissioni che possono essere rinnovate all'inizio della sessione successiva. In tal caso l'Assemblea stabilisce per ciascuna commissione e sottocommissione il numero dei seggi e la loro ripartizione tra le delegazioni. Le sottocommissioni possono essere costituite per l'esame di un particolare argomento o per una missione o un evento particolare.

6. Al momento della costituzione delle commissioni ai sensi del paragrafo precedente l'Assemblea tiene conto delle attività delle altre organizzazioni europee.

7. Le candidature per i seggi in commissione sono indirizzate all'Ufficio di Presidenza che presenta all'Assemblea o, nei casi previsti al paragrafo 3 del presente articolo, al Comitato dei presidenti, proposte per la composizione delle suddette commissioni tenendo conto, in proporzione, della rappresentanza delle diverse tendenze politiche. Il Presidente dell'Assemblea può invitare i presidenti dei gruppi politici ad assistere a determinate riunioni dell'Ufficio di Presidenza. In caso di contestazioni su uno o più seggi di commissione, l'Assemblea o il Comitato dei presidenti delibera a scrutinio segreto.

8. L'ufficio di presidenza di ciascuna commissione è costituito da un presidente e due vicepresidenti. Non possono far parte dell'ufficio di presidenza delle commissioni i rappresentanti che siano membri di un governo nazionale.

## ARTICOLO 42

### *Competenze delle commissioni*

1. Le commissioni esaminano le questioni e i documenti loro assegnati dall'Assemblea o dal Comitato dei presidenti.

2. Le commissioni esaminano altresì il seguito dato alle raccomandazioni e risoluzioni approvate dall'Assemblea sulla base delle loro relazioni.

3. Nel caso in cui una commissione dichiari che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, oppure ove sorga un conflitto di competenza tra due o più commissioni, la questione di competenza è sottoposta al Comitato dei presidenti oppure all'Assemblea.

4. Le commissioni, con il consenso del Comitato dei presidenti, possono incaricare uno o più tra i loro membri a svolgere missioni di informazione o di studio.

## ARTICOLO 43

### *Procedura in commissione*

1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o su iniziativa del Presidente dell'Assemblea durante e al di fuori delle sessioni.

2. In applicazione dell'art. 42.4 ogni commissione, nell'interesse dei propri lavori, può creare nel suo seno una o più sottocommissioni di cui determina composizione e

competenza. In ogni caso il numero dei membri di una sottocommissione non può superare il terzo del totale dei membri della commissione da cui emana.

3. Due o più commissioni o sottocommissioni possono tenere una riunione congiunta per esaminare argomenti di loro competenza ma senza prendere una decisione comune.

4. Si applicano alle commissioni le disposizioni valide per l'Assemblea relative all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti (articolo 12), al processo verbale (articolo 24), agli emendamenti (articolo 32), al diritto di parola (articolo 33), alle questioni di procedura (articolo 34), alle modalità di votazione (articolo 36), e alle maggioranze richieste (articolo 36, lettere (b) e (c)), con le seguenti precisazioni:

a) Il voto in commissione ha luogo per alzata di mano, a meno che un rappresentante non chieda l'appello nominale. Il voto su qualunque testo licenziato dalla Commissione si svolge sempre per appello nominale. L'appello nominale segue l'ordine alfabetico a cominciare dalla lettera « A ». Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. La presentazione formale di candidature è facoltativa.

b) Una commissione può deliberare se è presente un terzo dei suoi membri. Tuttavia, se un sesto dei membri della Commissione ne fa richiesta, prima del voto su un progetto di raccomandazione, di parere, di risoluzione, di direttiva o di decisione, ovvero prima del voto sull'elezione del presidente e dei vicepresidenti, il voto non può aver luogo se non è presente la maggioranza dei membri della commissione.

Nel caso in cui non vi sia alcuna richiesta in tal senso e il numero dei presenti non sia sufficiente, la seduta è dichiarata chiusa e se ne potrà aprire immediatamente un'altra nella quale il *quorum* è presunto.

Il numero dei membri che compongono una commissione è quello dei rappresentanti o supplenti la cui nomina in commissione sia stata confermata dall'Assemblea in applicazione dell'articolo 41.7.

c) I supplenti possono essere eletti membri dell'ufficio di presidenza di una commissione.

5. Il presidente della commissione può partecipare ai lavori e alle votazioni ma senza che il suo voto abbia valore preponderante.

6. Le riunioni di commissione non sono pubbliche. Salvo decisione contraria della commissione, i rappresentanti possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non sono membri, ma senza prendere parte alle deliberazioni. Tuttavia il rappresentante che abbia presentato una proposta assegnata ad una commissione può essere da questa invitato a partecipare ai lavori con voto consultivo.

7. Le condizioni alle quali chi non è rappresentante né supplente può essere ascoltato da una commissione sono stabilite dalla commissione stessa. Le condizioni alle quali chi non sia rappresentante né supplente può assistere a una riunione di commissione sono stabilite dal presidente della commissione.

8. Per ogni riunione di commissione è redatto un processo verbale.

10. Salvo decisione contraria della commissione, e nel rispetto della natura confidenziale delle informazioni comunicate dal Consiglio, sono rese pubbliche solo le relazioni adottate nonché i comunicati redatti sotto la responsabilità del presidente.

#### ARTICOLO 44

##### *Relazioni delle commissioni*

1. Le commissioni designano per ogni argomento un relatore incaricato di preparare la relazione della commissione e di illustrarla davanti all'Assemblea. La designazione dei rappresentanti o supplenti allo svolgimento delle funzioni di relatori avviene conformemente ai criteri stabiliti nell'Allegato al presente Regolamento.

2. La relazione definitiva della commissione comprende una motivazione ed un dispositivo. La motivazione menziona in particolare il risultato del voto della commissione sull'insieme della relazione e, se il parere della commissione non è stato unanime, può riportare l'opinione della minoranza.

3. Solo il dispositivo è sottoposto al voto dell'Assemblea. In conformità all'articolo 31 esso deve assumere la forma di progetto di raccomandazione, di parere, di risoluzione, di direttiva o di decisione.

4. Le relazioni all'ordine del giorno di una sessione sono adottate dalla commissione competente almeno tre settimane prima dell'apertura della stessa. Le relazioni non adottate in tempo vengono ritirate dall'ordine del giorno. Tuttavia, l'Assemblea può decidere, su richiesta della stessa commissione, di iscrivere la relazione all'ordine del giorno, a meno che venti rappresentanti non vi si oppongano. Tale decisione viene adottata prima dell'approvazione del calendario (art. 21). Dopo aver approvato una relazione entro i limiti di tempo prescritti, la Commissione può, al di fuori di tali limiti, preparare una relazione supplementare per rendere conto degli avvenimenti di attualità.

#### PARTE IX

##### **Procedura d'urgenza**

#### ARTICOLO 45

##### *Procedura d'urgenza*

1. Su richiesta del Consiglio, della commissione interessata o di almeno dieci rappresentanti si può procedere alla discussione di un argomento non iscritto all'ordine del giorno.

2. Appena ricevuta la richiesta di discussione di urgenza il Presidente la comunica oralmente all'Assemblea. La richiesta è quindi affissa e il testo relativo viene distribuito. L'Assemblea è tenuta a decidere sulla richiesta di discussione d'urgenza al più presto dopo la prima votazione iscritta all'ordine del giorno della seduta nel corso della quale la richiesta stessa sia stata ad essa comunicata, e, al più tardi all'inizio della seduta successiva.
3. Il dibattito sulla richiesta di discussione d'urgenza non può entrare nel merito dell'argomento se non per giustificare o respingere la richiesta stessa. Sull'urgenza possono essere ascoltati un oratore a favore, un oratore contro, il presidente della commissione interessata e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea a nome di quest'ultimo.
4. Qualora l'Assemblea si sia pronunciata contro l'urgenza non può essere investita di una nuova richiesta sullo stesso argomento nel corso della stessa sessione.
5. Se l'urgenza è approvata, l'Assemblea, in deroga alle disposizioni dell'art. 29, può stabilire che la discussione sul merito si svolga sulla base di una relazione orale della commissione competente all'inizio della seduta successiva o in una data ulteriore durante la parte di sessione in corso.
6. Le richieste di discussione d'urgenza, senza preventivo rinvio in Commissione, sono votate per appello nominale e risultano approvate se ottengono il voto favorevole di un numero di rappresentati o supplenti superiore alla metà dei rappresentanti dell'Assemblea.

## PARTE X

### **Relazioni con le autorità governative e intergovernative competenti**

#### ARTICOLO 46

##### *Presenza dei ministri e di altre personalità in Assemblea e nelle commissioni*

1. I ministri degli Stati membri possono assistere e prendere la parola in tutte le sedute dell'Assemblea e nelle riunioni delle commissioni. Altri ministri possono essere ascoltati su richiesta dell'Assemblea.
2. Il Segretario generale dell'UEO, il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza possono assistere e prendere la parola in tutte le sedute dell'Assemblea e nelle riunioni delle commissioni.
3. L'Assemblea può invitare altre personalità a prendere la parola in occasione delle sue sedute.

## ARTICOLO 47

### *Interrogazioni scritte*

1. I rappresentanti possono presentare interrogazioni, conformemente alle disposizioni dell'art. V, (h) della Carta. Il Presidente le comunica alle autorità governative o intergovernative competenti. Le interrogazioni e le risposte vengono pubblicate a cura del Segretario generale dell'Assemblea.

2. Le interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali non sia stata data risposta nell'arco di un mese, vengono pubblicate con l'indicazione che non è pervenuta alcuna risposta.

## PARTE XI

### **Petizioni**

## ARTICOLO 48

### *Ricevibilità ed esame delle petizioni*

1. Le petizioni sono indirizzate al Presidente dell'Assemblea.

2. Per essere ricevibili esse devono:

- a) riportare il nome, il titolo e il domicilio di ciascuno dei firmatari, le firme dei quali devono essere autenticate secondo le norme interne dei rispettivi paesi di residenza;
- b) avere ad oggetto un problema che rientri nelle competenze dell'Unione dell'Europa occidentale.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea esamina la ricevibilità delle petizioni insieme con il suo Segretario generale.

4. Le petizioni dichiarate ricevibili sono assegnate alle commissioni competenti.

## PARTE XII

### *Segretariato dell'Assemblea*

## ARTICOLO 49

### *Segretariato dell'Assemblea*

1. Il Segretario generale è eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato dei presidenti. Il suo mandato cessa dopo cinque anni dalla nomina e può essere rinnovato. Se, per causa di forza maggiore riconosciuta come tale dal Comitato dei Presidenti, il

successore non è in grado di assumere l'incarico alla data prevista, il mandato del Segretario generale è prolungato del numero di mesi necessario, e comunque non oltre un massimo di sei mesi.

2. Almeno un anno prima della scadenza del suo mandato, il Segretario generale ne da comunicazione al Presidente dell'Assemblea che provvede ad avviare la procedura di designazione del Segretario generale dell'Assemblea in modo da consentire che la nomina avvenga almeno tre mesi prima della scadenza del mandato in corso.

3. Nel caso in cui il Presidente venga informato che il Segretario generale dell'Assemblea è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, egli dà incarico al Segretario generale aggiunto di esercitarle in via temporanea. Se l'impedimento risulta essere di natura permanente, si procede immediatamente all'avvio della procedura di designazione di un nuovo Segretario generale dell'Assemblea.

4. Al momento della nomina, il Segretario generale dell'Assemblea dichiara solennemente davanti all'Assemblea la sua volontà di adempiere ai doveri connessi al suo incarico in piena autonomia e senza lasciarsi influenzare da nessuna considerazione di ordine nazionale, come anche la propria volontà di non sollecitare né accettare istruzioni per quel che concerne l'esercizio delle sue funzioni da parte di alcun governo o autorità che non sia l'Assemblea, e di astenersi da ogni atto incompatibile con il suo *status* di funzionario europeo.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario generale dell'Assemblea è responsabile nei confronti del Presidente e dell'Assemblea. Egli fornisce all'Assemblea e alle sue commissioni il servizio di segretariato e assistenza di cui queste possano avere bisogno.

6. Il Comitato dei Presidenti nomina, su proposta del Segretario generale dell'Assemblea, i membri del personale assunti per un periodo superiore ad un anno. Esso può delegare al Segretario generale il diritto di nominare funzionari, a titolo permanente o temporaneo, di un determinato livello.

7. Il Segretario generale dell'Assemblea stabilisce una stretta collaborazione con il Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidentale, con il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e con tutte le istanze competenti in materia di politica europea di sicurezza e difesa.

## PARTE XIII **Bilancio**

### ARTICOLO 50

#### *Progetto di bilancio*

1. Ogni anno, sulla base di una relazione della Commissione dei Questori preparata in collaborazione con il Comitato dei presidenti, l'Assemblea approva lo stato previsionale delle spese, divise in capitoli e in articoli.
2. L'Assemblea o, nell'intervallo delle sessioni o parti di sessioni, il Comitato dei presidenti, in applicazione dell'articolo 16.3 del Regolamento, può, se necessario, approvare stati previsionali supplementari di spesa. Agendo in questo senso, il Comitato dei presidenti deve sottoporre la sua decisione alla ratifica dell'Assemblea nella sessione plenaria successiva.
3. Il Presidente trasmette questi documenti al Consiglio, che esprime un parere preventivo.
4. Quando il parere del Consiglio comporta riduzioni di fondi, la Commissione dei Questori può, consultato il Comitato dei presidenti, presentare all'Assemblea un progetto di bilancio non conforme al parere preventivo del Consiglio. L'approvazione di un tale progetto richiede un numero di voti di rappresentanti o supplenti superiore alla metà dei rappresentanti dell'Assemblea.
5. Se il Consiglio respinge il progetto di bilancio approvato dall'Assemblea alle condizioni di cui sopra, il Comitato dei presidenti è incaricato di appianare i contrasti con il Consiglio, chiedendo a tal fine la convocazione di una riunione comune. Il Comitato dei Presidenti riferisce all'Assemblea sui risultati di tale riunione, e, se del caso, le propone di adottare i provvedimenti che ritenga necessario, compresa l'approvazione del bilancio quale emendato dal Consiglio.
6. Il Presidente dell'Assemblea autorizza per conto di quest'ultima gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio appena esso sia stato approvato dal Consiglio.
7. Nel corso della sessione successiva ad ogni esercizio finanziario, l'Assemblea è chiamata ad approvare o respingere con il proprio voto i conti dell'esercizio stesso, sulla base di una proposta presentata da un membro della Commissione dei Questori.

## ARTICOLO 51

### *Bilancio dell'Unione dell'Europa Occidentale*

L'Assemblea esprime la propria opinione sotto forma di parere o di raccomandazione sul bilancio annuale dell'Unione dell'Europa occidentale appena esso le sia stato trasmesso.

## PARTE XIV Disposizioni varie

## ARTICOLO 52

### *Revoca dell'immunità di rappresentanti e supplenti*

1. Le richieste, indirizzate al Presidente dall'autorità competente di uno Stato membro, in ordine alla revoca dell'immunità di un rappresentante o supplente sono trasmesse all'Assemblea e quindi assegnate senza dibattito alla Commissione per il Regolamento e le immunità.
2. La Commissione esamina immediatamente la richiesta senza procedere però ad alcun esame nel merito della questione. Il rappresentante o supplente interessato, qualora lo desideri, può essere ascoltato dalla Commissione. La relazione della Commissione si conclude con un progetto di decisione sul mantenimento ovvero sulla revoca dell'immunità.
3. La relazione della Commissione è iscritta d'ufficio al primo punto all'ordine del giorno del primo giorno di seduta dell'Assemblea successivo alla sua presentazione all'Ufficio di Presidenza.
4. Il dibattito sulla relazione è limitato alle motivazioni a favore o contro la revoca dell'immunità.
5. Il Presidente comunica immediatamente la decisione dell'Assemblea all'autorità che ha presentato la richiesta.

## ARTICOLO 53

### *Revisione del Regolamento*

1. La Commissione per il Regolamento e le immunità può in ogni momento considerare la necessità di modificare il Regolamento stesso. In seguito alla sua richiesta, il Comitato dei presidenti iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea una relazione della Commissione sulla revisione del Regolamento.
2. Inoltre, possono essere presentate, da almeno dieci rappresentanti, proposte di decisione dirette a modificare il Regolamento. Queste sono rinviate senza discussione alla Commissione per il Regolamento e le immunità, che ne riferisce secondo la procedura prevista dal precedente articolo 44.
3. L'esame della relazione della Commissione è iscritto all'ordine del giorno conformemente alle disposizioni di cui al precedente articolo 20.
4. Il dibattito deve svolgersi solo sui testi in esame.

## Composizione dell'Assemblea

		seggi	totale
<b>I. Stati membri</b>	<b>Francia, Germania, Italia, Regno Unito</b>	<b>18</b>	<b>72</b>
	<b>Polonia, Spagna</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
	<b>Romania</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo</b>	<b>7</b>	<b>42</b>
	<b>Austria, Bulgaria, Svezia</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
	<b>Danimarca, Finlandia, Slovacchia</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
	<b>Irlanda, Lituania</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
	<b>Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
	<b>Cipro, Malta</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
	<i>subtotale</i>		<b>205</b>
<b>II. Membri associati</b>	<b>Turchia</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>Norvegia</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Islanda</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<i>subtotale</i>		<b>20</b>
<b>III. Partner*</b>	<b>Russia</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Ucraina</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>Croazia</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Ex Repubblica iugoslava di Macedonia</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Serbia</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
	<i>subtotale</i>		<b>33</b>
	<b>numero totale dei seggi</b>		<b>258</b>

\* Partenariati aggiornati al 6 maggio 2008

## Distribuzione dei seggi nelle Commissioni

<i>Paesi membri</i>	<i>Perm*</i>	<i>DIF</i>	<i>POL</i>	<i>TecA</i>	<i>RelP</i>	<i>Reg</i>	<i>Questori</i>
<b>FRANCIA</b>	3	5	5	4	4	4	2
<b>GERMANIA</b>	3	5	5	4	4	4	2
<b>ITALIA</b>	3	5	5	4	4	4	2
<b>REGNO UNITO</b>	3	5	5	4	4	4	2
<b>POLONIA</b>	3	4	4	3	3	3	-
<b>SPAGNA</b>	3	4	4	3	3	3	2
<b>BELGIO</b>	2	3	3	2	2	2	2
<b>REP. CECA</b>	2	3	3	2	2	2	-
<b>GRECIA</b>	2	3	3	2	2	2	2
<b>UNGHERIA</b>	2	3	3	2	2	2	-
<b>PAESI BASSI</b>	2	3	3	2	2	2	2
<b>PORTOGALLO</b>	2	3	3	2	2	2	2
<b>ROMANIA</b>	3	3	3	2	2	2	-
<b>AUSTRIA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>BULGARIA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>DANIMARCA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>FINLANDIA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>SVEZIA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>CIPRO</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>ESTONIA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>IRLANDA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>LETTONIA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>LITUANIA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>LUSSEMBURGO</b>	1	1	1	1	1	1	2
<b>MALTA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>REP. SLOVACCA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>SLOVENIA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>SUBTOTALE</b>	<b>52*</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>20</b>

\* I componenti del Comitato dei Presidenti sono membri di diritto della Commissione Permanente

<i>Membri associati</i>	<i>Perm*</i>	<i>DIF</i>	<i>POL</i>	<i>TecA</i>	<i>RelP</i>	<i>Reg</i>	<i>Questori</i>
<b>TURCHIA</b>	3	4	4	3	3	3	-
<b>NORVEGIA</b>	2	2	2	2	2	2	-
<b>ISLANDA</b>	1	1	1	1	1	1	-
<b>SUBTOTALE</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>20</b>

## Diritti delle diverse categorie di rappresentanti all'interno dell'Assemblea

		diritto di parola		diritto di voto		diritto di presentare emendamenti		diritto di essere relatore	diritto di essere correlatore
		<i>plenaria</i>	<i>commissione</i>	<i>plenaria</i>	<i>commissione</i>	<i>plenaria</i>	<i>commissione</i>	<i>commissione</i>	<i>commissione</i>
<b>membri</b>	Stati UE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
<b>membri associati</b>	Stati europei membri NATO ma non UE	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓
<b>partner</b>	altri Stati europei non membri e non membri associati che hanno un partenariato con l'Assemblea	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
<b>osservatori</b>	tutti gli altri	✓	✓	–	–	–	–	–	–

## **Testi riguardanti l'Assemblea adottati dal Consiglio UEO**

### ***I. Articolo IX del Trattato di Bruxelles come modificato e integrato dal Protocollo concluso il 23 ottobre 1954***

Il Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale presenta a un'assemblea composta dai rappresentanti delle potenze del Trattato di Bruxelles presso l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa una relazione annuale sulle proprie attività e, in particolare, sul controllo degli armamenti.

### ***II. Titolo V dell'Accordo sullo stato giuridico dell'Unione dell'Europa occidentale, relativo ai rappresentanti all'Assemblea, adottata l'11 maggio 1955***

#### *Articolo 16*

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro tipo è imposta al libero movimento dei rappresentanti presso l'Assemblea e dei loro supplenti verso e dal luogo della riunione dell'Assemblea.

Ai rappresentanti e ai loro supplenti sono accordati, in materia di dogana e controllo dei cambi:

- (a) dal proprio governo, le stesse facilitazioni che sono riconosciute agli alti funzionari che si rechino all'estero in missione ufficiale temporanea;
- (b) dai governi degli altri membri, le stesse facilitazioni che sono riconosciute ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.

#### *Articolo 17*

I rappresentanti presso l'Assemblea e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le opinioni e per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Articolo 18*

Durante le sessioni dell'Assemblea, e nel corso della partecipazione ad una riunione di commissione o di sottocommissione dell'Assemblea, che l'Assemblea sia o no in sessione, i rappresentanti presso l'Assemblea e i loro supplenti, che siano o no parlamentari, beneficiano:

- (a) sul proprio territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del proprio paese;
- (b) sul territorio di qualsiasi altro Stato membro, dell'esenzione da qualsiasi misura di detenzione e da qualsiasi procedimento giudiziario.

L'immunità è inoltre applicabile quando essi si recano sul luogo di riunione dell'Assemblea o delle relative commissioni o sottocommissioni o ne provengono. Essa non può essere invocata in caso di flagranza di reato e non può inficiare il diritto dell'Assemblea di revocare l'immunità a un rappresentante o supplente.